This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 700 274

CALDERARA

Memoria alla Suprema Corte di cassazione in Roma per Giuseppe Simeoni

1897

HARVARD LAW LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google

CCHINI

Avv. ETTORE CALDERARA

MEMORIA

ALLA

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE IN ROMA

PER

GIUSEPPE SIMEONI

IN MATERIA

DI MINACCIA QUALIFICATA

VERONA
STABILIMENTO TIPO-LIT. G. FRANCHINI
1897

Digitized by Google

DEC 20 1939.

Digitized by Google

ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE IN ROMA

MEMORIA

a difesa del ricorso prodotto da **Simeoni Giuseppe** fu Gio. Batta di Rivoli Veronese, contro la Sentenza 28 settembre 1897 N. 165 della Ecc.ma R. Corte d'Appello in Venezia.

ELEMENTI DI FATTO

Simeoni Giuseppe è un vecchio possidente di Rivoli Veronese.

Proprietario di boschi, di uno aveva venduto il taglio ai boscajuoli Caneva Narciso e Andrioli Angelo, i quali nè gli avevano pagata la convenuta rata del prezzo, nè gli avevano reso il filo di ferro, che nell' anno precedente avevano usato per calare la legna tagliata dalla montagna alla pianura sottostante.

Imbattutosi con costoro il Simeoni, il 20 aprile del corrente anno, mentre andava cacciando col fucile ad armacollo, si accese fra essi una disputa, — i boscajuoli pretendendo che egli dovesse consegnar loro dell'altro filo, — il Simeoni intendendo invece che essi dovessero adempiere ai proprii impegni.

Fin qui le narrazioni corrono concordi; ma a questo punto comincia un sostanziale dissenso fra il Simeoni, secondato dal testimonio De Beni Antonio, e i due boscajuoli, secondati, solo in parte, dal teste Ugolini Fortunato, condannato a tre anni di reclusione per falsa deposizione.

Digitized by Google

Simeoni afferma di avere soltanto minacciato il sequestro del taglio a mezzo del proprio legale; e narra che subito dopo i due gli furono sopra, lo gettarono a terra mentre teneva ancora il fucile ad armacollo, e lo disarmarono, portando l'arma ai Carabinieri, poichè era ben noto in paese che il Simeoni, appassionatissimo cacciatore, non poteva avere il porto d'armi.

Caneva e Andrioli invece affermano, che Simeoni alla loro domanda del filo rispose: *Che filo, che filo de l'ostia, i soldi portéme; — e* **tiréve indrio,** *se no ve mazzo* (ritraetevi indietro; se no, vi uccido). — E che così dicendo, si tolse il fucile dalla spalla e lo spianò contro di essi.

Il loro teste Ugolini (condannato per falsa testimonianza), rettificando la deposizione scritta, dice di non aver visto spianare l'arma, come prima aveva compiacentemente deposto, ma di aver veduto soltanto il Simeoni fare atto di toglierla dalla spalla.

Il fatto fu tosto denunziato alla Stazione dei Carabinieri di Caprino tanto dai boscajuoli, che si querelarono delle minaccie, quanto dal Simeoni, che si querelava della violenza patita.

A completare la fattispecie importa aggiungere due antefatti risultati al processo.

In primo luogo: Caneva e Andrioli, circa quindici giorni innanzi, parlando con De Beni Antonio e col Brunelli Angelo, manifestarono propositi ostili contro il Simeoni, avendo il Caneva soggiunto, che si sarebbe contentato di buscarsi venti anni di carcere per prendersi una soddisfazione contro il Simeoni.

In secondo luogo occorre confessare, che il Simeoni ebbe la sventura, molti anni addietro, di essere condannato per tentato omicidio in seguito a provocazione grave ad anni sette di reclusione, ridotti poi con Decreto Reale di grazia a minor pena. Il Segretario del suo Comune (teste Arduini), in conformità a quanto risulta dalle informazioni ufficiali, depone che dopo quella sciagura il Simeoni tenne un contegno esemplare, che è benefico ed

Digitized by Google

amato da tutti. Nel villaggio, a dire del Segretario, si crede che Simeoni, ricco, sia vittima, appunto per quel suo remoto precedente, di un ricatto a scopo d' interesse.

Il Tribunale di Verona, giudicando sulla viva impressione delle deposizioni testimoniali, non credette attendibile la versione dei querelanti, e ne disse le ragioni. Esaminando però la causa anche sotto l'aspetto più sfavorevole all' imputato, ed analizzato il fatto, e postolo di fronte al dettato legislativo, conchiuse non concorrere gli estremi del reato.

Sull'appello del Pubblico Ministero la Corte Ecc. di Venezia, giudicando in base alle pallide risultanze dell'incompleto verbale, apprezzò i fatti in modo sostanzialmente diverso, e ritenne fosse il Simeoni colpevole di minaccia a mano armata, con la scusante della provocazione, condannandolo alla pena della reclusione per mesi due e giorni due.

Ricorse il Simeoni contro tale Sentenza alla giustizia di questo Supremo Magistrato, producendo motivi che quì illustra e completa.

MOTIVI DEL RICORSO

Violazione e falsa applicazione dell'Art. 156 del Codice Penale e nullità a sensi degli Articoli 323 N. 3 e 640 Cod. Proc. Penale.

Fu insegnato, che, per interpretare esattamente la disposizione di questo articolo 156, è necessario fermare l'attenzione sui tre punti seguenti:

l' elemento intenzionale;
il fine che si propone l' agente;
l' elemento materiale.

Quanto all' **elemento intenzionale** è necessario, che le minaccie siano fatte, non soltanto *volontariamente*, ai termini dell'Art. 45, ma con *animo deliberato*. " Occorre, cioè, ch'esse provengano da

Digitized by Google

animo freddo, non da dolo d'impeto „. — " La minaccia proferita nel calore dello sdegno non può essere causa di serio timore e perciò non presenta bastevoli elementi di politica imputabilità „.

Sono parole che abbiamo trascritte testualmente dal Carrara (1), dal Puccioni (2), dal Crivellari (3); e che affermano un concetto accolto da tutti gli scrittori di diritto penale, come ne fanno fede Giuliani (4), Cremani (5), ecc. ecc. — Carrara soggiunge che per la Toscana la è cotesta massima di giurisprudenza dopo il decreto della Corte di Cassazione di Firenze dell' 11 febbraio 1854.

Questa verità fu cresimata dall'autorità di questa Corte Suprema con le sue decisioni 23 gennaio 1892 ric. Vassalli (6) e con un'altra dell'anno precedente, di cui ci sfugge la data precisa, resa su ricorso Tornielli (7). Più recisamente fu insegnato da questa Corte Suprema lo scorso anno, che l'essere avvenute le minaccie durante una contesa fa presumere il difetto dell'elemento morale necessario a integrare il reato (8).

Quanto al **fine dell'agente** dev'essere tale da non imprimere alla minaccia il carattere di un altro delitto speciale. — Il fine specifico della minaccia colpita dall'Art. 156 quello si è di incutere altrui il timore di un male ingiusto per turbarlo nella sua attività individuale, elemento necessario della più completa ed assoluta libertà (9). Per questo la minaccia fu registrata fra i reati contro la libertà individuale.

Da ciò deriva, che molte minaccie devono essere immuni da per-

(1) Programma, Parte speciale, Vol. II, § 1578.
(2) Il Codice Penale toscano illustrato, Vol. IV, 943.
(3) Il Codice Penale, Vol. V, pag. 574, N. 230 e seguenti.
(4) Istituzioni, Vol. I, pag. 142.
(5) De jure crim., lib. 3, cap. 22, § 17.
(6) Cassaz. Unica III, 500.
(7) Cassaz. Unica II, 218.
(8) Cassaz. Unica VIII, 108.
(9) Crivellari, loc. cit. N. 232.

Digitized by Google

secuzione penale per il fine a cui si ispirano, ove l'incussione del timore tenda a contenere il minacciato nell'obbedienza della legge morale e giuridica (1). Carrara traduce questo criterio essenziale del reato di minaccia nella frase " *senza ragione legittima* „, perchè quando la incussione del timore non tende che alla tutela del diritto proprio, non invade la sfera giuridica altrui e non crea rapporto di contraddizione tra il fatto e il diritto (2).

Per questo fu giudicato da cotesta Corte Suprema, che è nulla la Sentenza, che condanna per minaccia di grave e ingiusto danno, se non esamina e non istabilisce *a quale scopo* mirasse l'agente cogli atti di minaccia (3).

Quanto finalmente all'**elemento materiale** occorre, che la minaccia sia estrinsecata con parole o con atti. A questo elemento materiale si attiene l'aggravante dell'uso dell'arma. L'uso però non deve essere soltanto accennato; bisogna che l'arma sia veramente adoperata; e cioè brandita, se trattasi di arma da taglio; o spianata, se trattasi di arma da fuoco.

Lo ha recentemente insegnato questa Corte Suprema: " il mero „ atto di voler impugnare un'arma non può costituire l'aggravante „ che deriva dall'uso dell'arma stessa (4) „.

Con queste premesse di diritto, esaminiamo rapidamente la Sentenza reclamata.

§ 1.

Fu assodato in sentenza che la minaccia sia stata proferita con animo freddo e deliberato? No. Fu anzi assodato che la minaccia seguì ad una vivace contesa, nella quale il Simeoni, ingiustamente provocato dai suoi avversari, fu indotto in un impeto d'ira.

(1) Crivellari, loc. cit. N. 123.
(2) Programma, loc. cit. § 1577.
(3) Decis. 3 luglio 1890, Ric. Logozzo, Giurispr. penale A 1891, 116.
(4) Cassaz. Unica VIII, 108.

Digitized by Google

Sappiamo bene, perchè lo ha insegnato questa Corte Suprema, che la scusante della provocazione (riconosciuta *grave* dal Pubblico Ministero, ma ritenuta *lieve* dalla Corte di Venezia) non sia inconciliabile colla figura giuridica della minaccia. Ma conosciamo altresì con quali sapienti accorgimenti cotesto Magistrato Supremo abbia segnato il confine tra quell'impeto d'ira, che toglie imputabilità alla minaccia per difetto di deliberato ingiusto proposito, e quello che lascia abbastanza sereno l'animo dell'agente da consentirgli piena consapevolezza della sproporzione fra la reazione della sua minaccia e il male ingiusto contro il quale reagisce: " ora è palese, che la „ minaccia, reato che offende la libertà personale, può essere stata „ determinata bensì da un fatto ingiusto di colui contro il quale è „ diretta; ma può anche comprendere nella sua entità un danno „ maggiore di quello che potrebbe essere considerato come tolle- „ rabile reazione: — **quindi è che il fatto di provocazione**, dato che „ esista, **potrà talvolta valere fino al punto da rendere incolpevoli le mi-** „ **naccie**; e se tanto non vale, potrà in tali casi valere come pro- „ vocazione „. (1)

Ora i giudici del merito, i quali ammisero la sussistenza di una provocazione ingiusta da parte dei querelanti, accreditandone le conseguenze giuridiche all'imputato, non dovevano nè potevano fermarsi a questa ammissione superficiale, quasi fosse un atto di liberalità da non meritare dimostrazione. Era invece loro stretto dovere di determinare obbiettivamente gli atti e le parole, che costituirono a loro giudizio la provocazione, sopra tutto in relazione a quella espressione gravemente minatoria, che pochi giorni innanzi avevano i querelanti fatta giungere al Simeoni col mezzo dei testi De Beni e Brunelli; gravissime circostanze, le quali sono ammesse per vere in altra parte della sentenza querelata, soggiungendosi però, con breviloquio punto encomiabile, " *che non mutano essenzialmente le*

(1) Decis. 6 ottobre 1892. Ric. Brunetti Cassazione Unica Vol. IV. 47.

Digitized by Google

„ *risultanze della causa* „. E posta in essere nettamente la provocazione, in relazione anche ai precedenti, che *a questo proposito* non vennero dalla Corte tampoco accennati, dovevasi confrontare l'azione con la reazione, e giudicare se vi era quello equilibrio, il quale elimina il reato; oppure quella enorme sproporzione, che giustifica soltanto l'attenuante.

Tutto questo non fu fatto, lasciando legittimo il dubbio, che lo stato d'animo dell'agente in seguito all'ingiusta provocazione sia stato tale da escludere in lui quella deliberata e fredda manifestazione della volontà, che costituisce altro elemento essenziale del reato.

Merita dunque la sentenza di essere tolta di mezzo.

§ 2.

Quale il fine del Simeoni?

La indagine si imponeva al Magistrato come una necessità imprescindibile.

Il Tribunale aveva risposto all'essenziale quesito, esaminando le parole, che gli stessi querelanti attribuiscono al Simeoni: **state indietro,** *se no vi ammazzo.* — Ecco il suo perspicuo ragionamento: " Le parole stesse, quali vengono imputate e dichiarate a carico „ del Simeoni, non esprimono uno scopo, che almeno genericamente „ deve sempre sussistere nel minacciante per influire sull'animo del „ minacciato: uno scopo attivo, non di reazione, che potrà essere „ anche la brutale malvagità; ma deve esistere come principio e „ fine nelle iniziative del minacciante. Uno scopo nelle iniziative „ del Simeoni poteva essere una violenza per ottenere la restitu- „ zione del filo o del denaro. Ma questo fu sempre escluso. La mi- „ naccia quindi si sarebbe estrinsecata in una sfera passiva o di „ reazione, e cioè per contenere i due querelanti, che lo avevano „ affrontato, solo, nel bosco, chiedendogli in tono, forse anche mite,

Digitized by Google

„ ma che egli prese per uno scherno, quel filo di ferro, che insieme
„ ad un arretrato di prezzo da qualche tempo era cagione di diverbi
„ e di rancore tra di loro. Poichè gli era parso, che gli venissero
„ tanto vicino da rendere inutile ogni sua difesa, se egli avesse
„ negato ciò che ingiustamente domandavano e che essi invece do-
„ vevano, egli ricorse più che ad una minaccia, alla forza, per
„ accettare bensì il discorso con costoro, ma ad una rispettosa di-
„ stanza, **avendo adoperato il fucile al solo scopo di tenere indietro i suoi**
„ **interlocutori**, evidentemente temendo un pericolo, e perchè costoro
„ non restringessero l'esercizio della di lui libertà e difesa. Questo
„ e non più era significato dall'atto del Simeoni, **col quale non era**
„ **a quelli menomata la libertà individuale**, a cui deve servire il disposto
„ dell'Art. 156 invocato, mentre ne deriva la esclusione di una man-
„ canza assoluta di ragione legittima di usare la minaccia, il che
„ è sostanza ed estremo indispensabile per la figura giuridica con-
„ templata dal detto articolo „.

La Corte di Venezia rimprovera al Tribunale coteste savie considerazioni, e nega che il Simeoni abbia mai corso pericolo di vita e solo ammette che " *il portamento dei querelanti e il loro avanzarsi in direzione di lui* „ abbia potuto sollevare a sdegno l'animo del Simeoni; — ma dopo avere distrutto l'opera del Tribunale, nulla vi sostituisce di proprio, e non indaga, e non assoda quale sia stato il *fine del Simeoni*, venendo meno così ad un precetto, la cui inosservanza importa la nullità del giudicato.

Come del resto avrebbe potuto la Corte, se si fosse proposta la indispensabile indagine del fine, alterare il significato delle parole attribuite dagli stessi querelanti al Simeoni ?

I due suoi debitori, che pochi giorni addietro gli avevano fatto dire di volersi prendere contro di lui una soddisfazione a costo di incorrere in vent'anni di reclusione, nel fitto bosco di Rivoli lo affrontano, *e col portamento provocatore si avanzano continuamente in direzione di lui.* È la Corte che lo ammette.

Digitized by Google

Allora Simeoni prorompe nella minaccia: — **" State indietro da me,** ***se no vi ammazzo*** **„.**

Aveva diritto Simeoni di esigere che i suoi interlocutori non lo investissero? Aveva diritto di tenerli a debita distanza, se gli erano tanto vicini, che non gli lasciarono nemmeno il tempo di spianar l'arma, ma gli furono addosso, lo atterrarono e lo disarmarono? Imponendo ai querelanti di non avvicinarsi troppo, scemava egli la libertà di loro o tutelava la propria? La libertà individuale dei querelanti doveva essere garantita dalla legge fino al punto, in cui essi ne avessero abusato a danno del Simeoni? O non doveva invece cessar la garanzia della legge e volgersi tutta a favore del Simeoni, quando con l'esercizio abusivo della propria libertà coloro accennassero ad invadere la sfera giuridica dell'altra parte?

Se dunque la Corte si fosse data la pena di indagare il fine del Simeoni, essa, che si vanta " ***di giudicare solo in base ai fatti stabiliti*** „ non avrebbe potuto disconoscere che il solo fine di Simeoni fu quello di tenere indietro i suoi provocatori; il quale fine essendo legittimo, e la minaccia essendo stata fatta al solo scopo di assicurare il rispetto di questo fine legittimo, alla cui trasgressione appunto veniva subordinata — **se no,** ***vi ammazzo,*** — vien meno uno degli elementi costitutivi del reato, cioè la mancanza di causa legittima della minaccia.

I querelanti dalla minaccia stessa erano avvertiti, che se non si fossero avanzati più oltre contro il Simeoni, essi non avrebbero corso alcun pericolo; e siccome l'avanzarsi più oltre con portamento provocante, quando già gli erano quasi addosso, non era un loro diritto, ma avrebbe violato il diritto del Simeoni, così questi poteva senza violazione della legge impiegare la minaccia per contenerli nel rispetto del diritto proprio.

Fu insegnato che il custode della vigna può minacciare di morte il ladro, che si accinge a rubare, per indurlo al rispetto della cosa custodita. Eppure non si ha diritto normalmente ad uccidere per

Digitized by Google

salvezza della proprietà. Gli è che minacciare un male non equivale ad inferirlo: ed in quanto la minaccia abbia per fine di impedire la violazione del diritto, benvenuta quella minaccia, per quanto esagerata, la quale, senza offendere altrui, mantiene rispetto alla legge.

§ 3.

La Corte ammette, che Simeoni non abbia spianato contro i due querelanti il proprio fucile, e che siasi limitato a sole profferite minaccie, ed a fare atto di brandire l'arma tirandola giù dalla spalla. Nessun testimonio infatti, nemmeno l' Ugolini, aveva secondato i querelanti nelle loro esagerate quanto interessate deposizioni.

Malgrado ciò, la Corte applica a danno del Simeoni il capoverso dell'Art. 156 dichiarando concorrere l'aggravante dell'arma; e giustifica il proprio giudizio severo con la considerazione, che la provvida legge non deve aspettare ad intervenire con la sanzione quando la persona minacciata corra un presentaneo pericolo di vita.

Ma la Corte dimentica l' ammaestramento impartito da questo Supremo Magistrato con la decisione che abbiamo più sopra riferita intorno al semplice accenno di volere usare dell'arma; e non considera, che la legge interviene con la sua sanzione anche contro una minaccia verbale, e lascia al giudice margine sufficiente per adeguare la pena alla gravità del danno minacciato ed alla serietà e realità della minaccia; ma appunto per questo non aggiunge alla comminatoria normale dell' articolo la aggravante del capoverso, se non quando alla parola od all'atto minaccioso sia stato aggiunto l'uso dell'arma, impiegata così da far sorgere — non il presentaneo pericolo nella vita del minacciato, nel qual caso il reato rivestirebbe piuttosto il carattere di una lesione tentata o mancata — ma il timore ragionevole da parte del minacciato di correre un pericolo altrettanto grave quanto imminente.

Digitized by Google

Se così non fosse da interpretarsi le legge, come fu insegnato da codesto Supremo Magistrato, in qual modo si spiegherebbe l'antinomia fra questo articolo 156 e l'articolo 380?

Qui lo *sparo di un' arma per fare atto di minaccia* è punito con la detenzione fino ad un anno; — là il semplice accenno a voler brandire l'arma a scopo di minaccia, senza pure spianarla, sarebbe punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. È possibile che il legislatore sia caduto in contraddizione così stridente?

Giuseppe Simeoni è vecchio: tocca omai la settantina. Egli ai casti pensieri della tomba già volge la mente. I suoi peccati giovanili scontò con la espiazione, colla beneficenza, che gli valsero il rispetto e l'amore de' suoi conterrazzani. Oggi egli ha la coscienza di non avere peccato un' altra volta, di non avere perduto il diritto di chiudere gli occhi al sonno eterno sul proprio letto tra l'amplesso de' suoi, per riaprirli a quella luce intellettual piena d'amore, che risplende perenne a chi seppe con il pentimento ed il beneficio cancellare le traccie dei proprî trascorsi.

Avv. CARLO INAMA
Avv. ETTORE CALDERARA *estensore*

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google